



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2948/2023

**SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO
Proposta n° 570/2023**

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AL GESTORE METALLURGICA SAN MARCO S.P.A CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO IN VIA STATALE 11, N. 132-134, IN COMUNE DI CALCINATO, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 2.5 B) DELL'ALLEGATO VIII) DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I..

IL DIRETTORE DEL SETTORE

dott. Riccardo Davini

Richiamati:

1. il decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Riccardo Davini, tra l'altro, dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali, per quanto rilevanti nel procedimento concluso con il presente provvedimento:

- legge n. 241/1990, recante norme sul procedimento amministrativo;
- legge n. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 7 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale n. 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie in materia di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie in materia di gestione dei rifiuti;
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (cd. Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione di giunta regionale 30 novembre 2011, n. IX/2605: “Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all’oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009)”;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014”, ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito;
- la deliberazione della giunta regionale n. 5065 del 18/04/2016 e il D.M. n. 95 del 19/04/2019 in merito

alla verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;

- regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 “Disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: “Regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;
- “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22 regolamento regionale n. 2 del 25/03/2020;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- deliberazione di giunta regionale 21/12/2020, n. 4107, avente ad oggetto “Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'legge di semplificazione 2020' - sostituzione degli allegati a, b, c, d, e, f alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970”;
- deliberazione di giunta regionale 08/02/2021, n. 4268 avente ad oggetto approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative';
- legge 29/07/2021, n. 108 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 31/05/2021, n. 77 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- deliberazione della giunta regionale n. 6408 del 23/05/2022, recante “Approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) “piano verso l'economia circolare”;

Richiamata in particolare, in ragione della tipologia di progetto, la Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.06.2016;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2419 del 11/11/2019 recante “*Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle*

autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";

Visto l'Atto dirigenziale n. 3127 del 23/12/2020 recante l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: AIA) per l'installazione IPPC denominata METALLURGICA SAN MARCO S.p.a. con sede legale ed installazione a Calcinato (BS), via Strada Statale 11, 132 per le attività IPPC n. 2.5b e 2.6;

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AIA vigente ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, presentata dal gestore in data 03/10/2022 (protocollo generale n. 182063 del 04/10/2022) e successive note integrative;

Dato atto che relativamente a detta domanda si è proceduto ad avviare il relativo procedimento con nota protocollo generale n. 216520 del 18/11/2022 dandone notizia, ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente;

Visto il provvedimento di questo Settore n. 807 del 16/03/2023 di esclusione dalla VIA del progetto di modifica sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall'AIA anche sulla base delle risultanze delle verifiche ispettive condotte da ARPA e delle valutazioni istruttorie in ordine a modifiche presentate dal gestore e riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento al paragrafo A0;

Viste le integrazioni documentali trasmesse dal gestore con nota protocollo generale n. 240574 del 27/12/2022, n. 28458 del 13/02/2023, n. 109400 del 07/06/2023, 133005 del 10/07/2023 in materia di End of Waste (EOW) e infine n. 173762 del 18/09/2023;

Visto il parere EOW di ARPA trasmesso con nota protocollo generale n. 95000 del 18/05/2023;

Dato atto che il gestore ha trasmesso con nota protocollo generale n. 133005 del 10/07/2023 dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni e prescrizioni del D.M. 05/02/98 per tutti i rifiuti in ingresso sottoposti a recupero nel forno fusorio.

Dato atto di quanto sopra e tenuto conto dell'indicazione contenuta nel decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23/09/2021, secondo il quale l'acquisizione del parere ARPA per EOW caso per caso è sostituita dal rispetto della norma statale (D.M. 05/02/98), l'Allegato Tecnico dell'AIA recepisce quanto indicato e prescrive il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni del D.M. 05/02/98 (ad esclusione dei quantitativi);

Dato atto che questa Provincia ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del d.lgs. n. 152/06, ha convocato la conferenza di Servizi decisoria di cui agli articoli 14 e 14-ter della L. n. 241/90;

Richiamata la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in data 08/09/2023 in forma simultanea e in modalità sincrona e le dichiarazioni, i pareri e gli assensi resi in tale conferenza e riportati nel relativo verbale (in atti) in merito alle condizioni e alle prescrizioni riportate nel documento denominato “Allegato tecnico”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l’attestazione in atti dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo in materia di bollo, di cui alla nota P.G. n. 240574 del 27/12/2022;

Visto l’elaborato cartografico riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso e prodotti in uscita, denominata “Tav. 1 - Planimetria zone di stoccaggio rifiuti, revisione n.2 del 12/09/2023” trasmesso dal gestore con nota protocollo generale n. 173762 del 18/09/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 e n. XI/4268 del 08/02/2021 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

Vista la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

Viste:

- a. la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- b. le note del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- c. la deliberazione della giunta regionale n. 5065 del 18/04/2016 e il D.M. n. 95 del 19/04/2019 in merito alla verifica di sussistenza dell’obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;

Preso atto:

1. che l’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05”;

3. che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
4. deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009)";
5. che il gestore richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **147.074,84 (Euro centoquarantasettemilasettantaquattro/84)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Tipologia Rifiuto	Riduzione	Costo (€)
R13*	NP	3547 m ³	Come da Tabella quadro B5	10%	62.647,11
R4	NP	65.000 t/a			70.651,29
D15	NP	60 m ³			10.597,20
R13*	NP	20 m ³	Come da Tabella quadro C5.2	10%	353,24
R13*	P	80 m ³			10%
AMMONTARE TOTALE					147.074,84

(*) comprensivo dell'applicazione della tariffa del 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla dgr n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà essere effettuata apposita comunicazione alla Provincia di Brescia e prestare una garanzia senza la riduzione di cui sopra.

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Richiamata la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta, in atti, di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia;

Preso atto che alla data odierna tale richiesta non risulta riscontrata e che, con nota di cui al protocollo generale n. 172421 del 14/09/2023, il gestore ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive di certificazione

attestanti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011;

Ritenuto al proposito di stabilire che in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;

Ritenuto pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di riesaminare, anche con valenza di rinnovo, l'AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

Dato atto che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 24/2006, sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Dipartimento di Brescia);

Dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria, Rumore e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023 -2025, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2023-2025, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023;

dispone

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di concludere positivamente, in esito al procedimento amministrativo in premessa indicato, la conferenza di servizi decisoria relativa alla domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) presentata dal gestore METALLURGICA SAN MARCO S.p.A con sede legale e stabilimento in via Statale 11, n. 132-134, in Comune di Calcinato (BS) (C.F. 00291490175 e P.IVA 00550740989), dando atto che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1 della L. n. 241/90 sostituisce ad ogni

Documento Firmato Digitalmente

effetto l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico e nella planimetria, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

2. di precisare che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
- la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

3. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

4. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- a. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino nè effetti sull'ambiente, nè contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- b. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- c. ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le

modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;

- d. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
- e. ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di 10 anni dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- f. secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;

5. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:

- il soggetto autorizzato deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017 qualora sia applicabile;
- la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

6. di dare atto altresì che:

- a. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; a partire dalle date previste per l'applicazione del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 dovranno essere seguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;
- b. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;

- c. il gestore dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - d. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
 - e. i sensi dell'art. 19, comma 4. delle NTA del vigente PRGR, i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale;
 - f. il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - g. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - h. il gestore deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc.);
 - i. il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - k. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
7. di fissare in € **147.074,84 (Euro centoquarantasettemilasettantaquattro/84)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

8. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.G.P. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
9. di stabilire che in caso di eventuale esito negativo delle verifiche in materia di comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente autorizzazione ed alla sua eventuale revoca;
10. che l'efficacia del presente atto decorra dalla data in cui questa Provincia comunicherà al soggetto interessato, mediante posta elettronica certificata (PEC), l'atto in originale;
11. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, Comune di Calcinato, all'Ufficio d'Ambito di Brescia ed all'ATS di Brescia;
12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 06-10-2023